



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

N. 129

DETERMINAZIONE

del 07 marzo 2025

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA CON RACCOMANDATA A.R. DI ATTI GIUDIZIARI, VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE E DEL SERVIZIO SMA E SIN ATTI ALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA

La sottoscritta CHIONETTI DOMENICA, Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale E Protezione Civile;

Premesso che:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 649 del 27/11/2020 il Servizio Autonomo di Polizia Locale del Comune di Mondovì ha affidato la fornitura, l'installazione e manutenzione del servizio di gestione dei verbali di infrazione al Codice della Strada [di seguito C.d.S.] e di Polizia amministrativa di competenza della Polizia Locale. Tale servizio comprende la relativa postalizzazione, la quale si compone dei servizi di redazione e stampa dei relativi verbali;
- con Determinazioni del Responsabile del Servizio n. 296 del 3/5/2024 e n. 791 del 14/11/2024 è stato affidato il servizio "SMA" – senza materiale affrancatura – di Poste Italiane S.p.a. per permettere l'invio dei summenzionati atti da notificare. Tale modalità di spedizione rientra nel c.d. "Servizio universale postale" affidato dal MISE fino al 2026 a Poste Italiane S.p.a.
- i summenzionati verbali del C.d.S. e quelli di Polizia amministrativa, di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689 s.m.i. «*Modifiche al sistema penale*», per la notifica ex articolo 201, co. 3 del C.d.S. e ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890 e s.m.i. «*Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari*», sono sottoposti al regime di notificazione postale degli atti giudiziari;

- la l. 4 agosto 2017, n. 124 e s.m.i. «*legge annuale per il mercato e la concorrenza*», che ha abrogato l'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 s.m.i. «*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*», prevede la liberalizzazione delle notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta, venendo meno la possibilità dell'attribuzione in via esclusiva dei servizi inerenti la notificazione e le comunicazioni connesse a mezzo posta degli atti giudiziari e delle sanzioni a Poste Italiane S.p.a.;
- con delibera 77/18/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [di seguito AGCOM] è stato approvato il «*regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazione del codice della strada*», attribuendo al Ministero dell'Economia e dello Sviluppo economico la competenza sul rilascio delle licenze;
- con il decreto del Ministero dell'Economia e dello Sviluppo economico del 19 luglio 2018 è stato adottato il «*disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada*». Ad oggi sul territorio nazionale sono individuati ulteriori tre operatori postali abilitati, oltre a Poste Italiane S.p.a.;
- tale disciplinare del MISE affida la competenza al Ministero della Giustizia del rilascio delle attestazioni di conformità alle «*Linee guida per i corsi di formazione per gli addetti alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada*» adottate ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento AGCOM adottato con delibera n. 77/18/CONS del 20 febbraio 2018. Al 19 ottobre 2020, ultimo aggiornamento, il Ministero della Giustizia ha attestato la conformità delle procedure di formazione del personale ad un ulteriore operatore postale, oltre a Poste Italiane S.p.a.;
- Visto l'atto di segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 272/2023 n. AS1881 con il quale si auspica che il quadro regolamentare sopra citato sia tempestivamente definito e implementato al fine di favorire il pieno sviluppo delle dinamiche concorrenziali in questi servizi postali di recente liberalizzazione;
- con delibera n. 78/23/CONS l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha concluso il procedimento di revisione del regolamento in materia di rilascio delle licenze speciali per lo svolgimento del servizio di notifica a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (art. 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) abrogando l'obbligo per gli operatori postali di stipulare un garanzia fideiussoria in favore del Ministero delle imprese e del Made in Italy;
- con D.M. del 28 settembre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2023, n. 256 il nuovo Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della

strada che abroga il precedente decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 luglio 2018 con il quale vengono recepite le modifiche apportate al Regolamento per il rilascio delle postali licenze speciali di cui alla delibera AGCOM 78/23/CONS tese alla a promuovere ulteriormente la concorrenza nel mercato dei servizi postali e delle notifiche a mezzo posta di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada, consentendo l'impiego di modelli negoziali e formule contrattuali più flessibili cui le imprese di settore potranno ricorrere per organizzare unitariamente ed in maniera strutturata l'erogazione del servizio, incluso il superamento della necessità, per i soggetti appartenenti ad una stessa rete, del ricorso a clausole contrattuali di esclusiva ai fini dello svolgimento delle attività di notifica

- Ritenuto di prevedere una disciplina transitoria tesa a consentire non solo alle imprese che aspirano al rilascio della licenza individuale speciale, ma anche ai soggetti già titolari di licenze individuali speciali al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, di avvalersi delle diverse innovazioni introdotte nella normativa in parola;
- Visto l'attuale contratto in essere per il servizio SMA AG e del servizio SMA tra il Comune di Mondovì e Poste Italiane spa con scadenza 23/05/2025;
- vista la comunicazione da parte di Poste Italiane depositata agli atti con la quale si confermano le tariffe di corrispondenza in vigore al marzo 2025;
- riscontrato inoltre che, con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 649 del 27/11/2020 con la quale si è affidato il servizio di gestione del ciclo delle contravvenzioni al C.d.S. e dei verbali amministrativi, questo Servizio ha richiesto, nell'ottica di migliorare i sistemi informatici e il coordinamento con i sistemi di pagamento online (come il PagoPA, obbligatorio in forza del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 s.m.i. «*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*»), un sistema di rendicontazione veloce ed immediato degli esiti di notificazione degli atti inviati a mezzo posta. Tale sistema consente, infatti, di aggiornare costantemente e in tempo reale gli importi connessi al pagamento della sanzione comminata, consentendo agli obbligati al pagamento della sanzione di versare correttamente le somme dovute a questo Ente, comportando anche una riduzione degli errori meramente materiali legati a tale attività. In questo momento, l'unico operatore postale in grado di garantire questo sistema, denominato "SIN Atti" risulta essere Poste Italiane S.p.a., il quale garantisce un sistema di rendicontazione elettronica ed automatica degli esiti di notificazione.

Tutto ciò premesso, l'operatore postale in grado oggi di garantire questo servizio completo di notificazione degli atti giudiziari, anche alla luce del contratto vigente in essere sopra citato, risulta pertanto essere Poste Italiane s.p.a.,

In considerazione di quanto sopra, e in attesa dell'attivazione della nuova piattaforma delle notifiche digitali, è necessario procedere all'affidamento dei servizi "SMA pagamento differito" – senza materiale affrancatura – e "SIN atti" di Poste Italiane S.p.a., per un importo di € 30.000,00 esente Iva. Il progetto non prevede costi per la sicurezza relativi a rischi di

interferenza in quanto non è prevista l'esecuzione delle attività in luoghi sotto la giuridica disponibilità della Stazione appaltante.

Visto l'art. 120 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 che stabilisce che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;

Evidenziato che, a norma dell'art. 1 del D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, nella Legge 35/2012, le pubbliche amministrazioni, tra cui i comuni, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., a pena di nullità dei contratti eventualmente stipulati;

Richiamati:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici" e, in particolare:
 - gli artt. 1, 2 e 3 relativi ai principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;
 - l'art. 17, il quale stabilisce che in caso di affidamento diretto, la determinazione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e l'Allegato I.1 all'articolo 3, comma 1, lettera d);
 - l'art. 25, comma 2, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - l'art. 48, comma 2, relativo all'interesse transfrontaliero;
 - l'art. 49 sul principio di rotazione degli affidamenti;
 - l'art. 50, comma 1, lett. b), il quale stabilisce che stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto dei servizi e delle forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 3 della L. n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- l'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sui principi in materia di trasparenza, così come richiamato dall'art. 225, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza n. 3 del 05/03/2008, in materia di rischi interferenziali;

Verificato che nell'ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa non esiste la convenzione avente ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente determinazione a contrarre;

Ritenuto pertanto di procedere senza l'utilizzo di Mercati Elettronici od altri sistemi telematici facendo ricorso alla procedura di affidamento diretto sulla base della normativa citata.

Considerato che l'appalto in oggetto:

- ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 non riveste, come rilevato preliminarmente, un interesse transfrontaliero certo;
- ai sensi dell'art. 58, del D.Lgs. n. 36/2023, non è divisibile in lotti, in quanto l'importo previsto assicura già l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese;
- ai sensi dell'art.14, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 non è un frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale volta ad evitare l'applicazione delle norme del codice;
- ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 36/2023, avviene in deroga al principio di rotazione per le seguenti motivazioni: affidamento eseguito in favore dell'operatore economico che attualmente detiene in essere un contratto con il Comune di Mondovì per il servizio SMA AG e del servizio SMA con scadenza 23/05/2025.

Dato atto che:

- la ditta ha comunicato con comunicazione depositata agli atti la conferma delle tariffe di corrispondenza in vigore a marzo 2025;
- la ditta è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: MULTISERVIZI - SERVIZI;

Preso atto che l'operatore economico sopra menzionato ha presentato:

- l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V (artt. da 94 e 95) e 100 requisiti speciali del Codice dei contratti;
- la dichiarazione integrativa di essere edotto dagli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante approvato con deliberazione di Giunta n. 208 del 22/11/2024 e si è impegnato ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice;

Considerato che per affidamenti inferiori a 40.000 Euro le dichiarazioni rese dall'operatore economico sono verificate con le modalità indicate nell'art 52 e secondo le indicazioni operative contenute nelle disposizioni impartite con mail del 03/11/2023;

Ritenuto di affidare il servizio all'operatore economico POSTE ITALIANE S.P.A per un importo complessivo di euro 30.000,00 esente IVA;

Rilevato che ai sensi dell'art.117 del D.Lgs. n. 36/2023, non è stata richiesta la garanzia definitiva in quanto l'affidamento ha scarsa rilevanza economica.

Considerato che il presente affidamento rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC ed è contraddistinto dal seguente CIG: **B5E81C455B**.

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che:

- a) con il predetto affidamento si intende assegnare il servizio di invio e notificazione dei verbali del C.d.S. e delle violazioni amministrative, nonché rendicontazione veloce degli esiti di notificazione;
- b) il contratto avrà ad oggetto il servizio SMA e SIN Atti di Poste Italiane S.p.a. da svolgersi secondo le condizioni e clausole negoziali essenziali, e sarà stipulato in forma scritta secondo l'uso commerciale in conformità all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
- c) il contraente è stato scelto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b);
- d) il termine per il pagamento è fissato in 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura e sulla stessa dovrà essere indicato il seguente Codice Univoco Ufficio: NMFOLP;

Dato atto che:

- ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D. Lgs. n. 36/2023 e ai sensi del D.P.R. 62/2023 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 16/01/2014 e successivamente aggiornato con deliberazioni di Giunta n. 215 del 09/12/2020, n. 268 del 10/12/2022 e n. 208 del 22/11/2024;
- in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente Determinazione non esistono cause di incompatibilità in relazione allo scrivente né sono stati rappresentati dai funzionari coinvolti obblighi di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti approvato con G.C. n. 208 del 22/11/2024;
- il contraente dovrà impegnarsi a rispettare e far rispettare da parte dei propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPR 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti;
- il contraente dovrà certificare di non aver concluso, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Mondovì che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso;

Richiamato l'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 relativo agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture;

Richiamato l'art. 5 del D. L.vo 118/2011 il quale prevede che ogni atto gestionale generi una transazione elementare cui deve essere attribuita una codifica idonea a tracciare le operazioni contabili ed a movimentare il piano dei conti integrato e che, in assenza di detta codifica completa che ne permetta l'identificazione, non è possibile procedere all'impegno delle spese;

Evidenziato che a norma dell'art. 183 c. 1 del D. L.vo 267/2000, nel testo modificato dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. a) D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è:

- determinata la somma da pagare;
- determinato il soggetto creditore;
- indicata la ragione e la relativa scadenza;
- costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

Considerato che, ai sensi del combinato art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, in relazione al presente provvedimento, si è provveduto ad accertare la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Rilevato, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza.

Richiamati:

- il D. Lgs. 36/2023;
- la legge 136/2010 e s.m. e i.;
- il D.lgs. 33/2013 e s.m. e i.;

Visto che la spesa complessiva di € 30.000,00 esente I.V.A., trova copertura al Cap. 620/7 del Bilancio 2025/2027, esercizio 2025, con imputazione alla voce *codice livello V U.1.03.02.16.002*;

Dato atto che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 in data 25/11/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2025/2027 e altresì che la presente determinazione è coerente con il documento sopra richiamato, afferendo, in particolare, l'obiettivo strategico 03.1, nonché il connesso obiettivo operativo 03.1.2.01;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 30/03/2024 di approvazione del PIAO per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 adottata in data 28/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22/02/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027;

Considerato che detto piano affida al sottoscritto la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di spesa e che il presente provvedimento risulta coerente con gli obiettivi fissati negli atti programmatici richiamati;

Visti gli artt. 31 e 55 e segg. del regolamento comunale di contabilità;

Visti gli artt. 183 e segg. del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio.

D E T E R M I N A

1. **Di affidare** alla ditta Poste Italiane S.p.a. con sede in Viale Europa, 190 - 00144 Roma, Partita iva: 01114601006, il servizio di invio e notificazione dei verbali del C.d.S. e delle violazioni amministrative, nonché rendicontazione veloce degli esiti di notificazione denominati rispettivamente "SMA" e "SIN Atti" attraverso affidamento diretto, al prezzo offerto di € 30.000,00 esente iva. ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 16 del DPR n. 633/1972. Il progetto non prevede costi per la sicurezza relativi a rischi di interferenza in quanto non è prevista l'esecuzione delle attività in luoghi sotto la giuridica disponibilità della Stazione appaltante.
2. **Di impegnare** la spesa complessiva di € 30.000,00 esente iva per il servizio sopradescritto, al cap. 620/7 del bilancio 2025/2027, esercizio 2025, attribuendo alla transazione elementare definita dall'allegato n 7 del D. Lgs. 118/2011 (codice livello V) del Piano finanziario dei conti la seguente codifica: **U.1.03.02.16.002**;
3. **Di dare atto che:**
 - ai sensi della legge n 136 del 13/08/2010 la sopracitata Società, con il presente affidamento, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e il codice CIG è: **B5E81C455B**.
 - l'obbligazione si perfezionerà con la trasmissione della lettera commerciale sottoscritta digitalmente al fornitore e verrà a scadere con l'esecuzione del servizio in argomento che si riferirà alla notifica di atti e verbali giudiziari riferiti all'anno 2025 con possibilità di integrazione dell'impegno qualora l'importo non fosse sufficiente a coprire la previsione di atti giudiziari da notificare ed il pagamento avrà luogo entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura;
 - a norma dell'art. 183 c. 1 del D. Lgs. 267/2000, nel testo modificato dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. a), D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, con l'adozione della presente determinazione si perfeziona l'obbligazione del Comune in quanto si è provveduto a:
 - determinare la somma da pagare;
 - determinare il soggetto creditore;
 - indicare la ragione e la relativa scadenza;
 - costituire il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;
 - ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 c. 8 del D. Lgs. 267/2000 si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti conseguenti la presente

determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non esistono cause di incompatibilità né sono stati rappresentati obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 2/11/2024;
 - il contraente dovrà impegnarsi a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;
 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" del sito internet istituzionale;
4. **Di nominare il RUP** nella persona del sig. Enrico Accamo ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;
 5. **Di dare atto che** Poste Italiane s.p.a., visto l'art. 5, paragrafo 2, del G.D.P.R. e l'art. 24, deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato in conformità al G.D.P.R.
 6. **Di dare atto che** la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Mondovì, li 07 marzo 2025

IL RESPONSABILE
CHIONETTI DOMENICA *

PI/DC/mb

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa